N. R.G. 27792 / 2020



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

FALLIMENTO con l'avv.

-attore-

CONTRO

con gli avv.ti

e

-convenuta-

Conclusioni:

Per FALLIMENTO SRL

Voglia l'Ill,mo Tribunale:

Nel merito:

- a) CONDANNARE la convenuta al pagamento a favore del Fallimento. srl dell'importo di euro 178.163,14 (dato dalla somma di euro 156.561,88, quale rapporto tecnico di dare/avere a favore della fallita srl, ed euro 21.601,26 per ritenute a garanzia) ovvero per il diverso importo che sarà ritenuto dovuto, oltre IVA ex lege ed interessi di ritardato pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni calcolati a far data dal 30.12.2019 (data di redazione della perizia del CTU) al saldo effettivo.
- b) DICHIARATA NULLA la penale per ritardata esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto di cui è causa, CONDANNARE per l'effetto la convenuta al pagamento a favore del Fallimento srl dell'importo di euro 178.163,14 (dato dalla somma di euro 156.561,88, quale rapporto tecnico di dare/avere a favore della fallita srl, ed euro 21.601,26 per ritenute a garanzia) ovvero per il diverso importo che sarà ritenuto dovuto, oltre IVA ex lege ed interessi di ritardato pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni calcolati a far data dal 30.12.2019 (data di redazione della perizia del CTU) al saldo effettivo.
- c) RIDOTTA ex art. 1384 cod. civ. la penale per ritardata esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto di cui è causa ad una percentuale non superiore al 10% del corrispettivo pattuito in contratto di euro 460.000,00, CONDANARE, in via subordinata, la convenuta al pagamento a favore del Fallimento stl di un importo non inferiore ad euro 132.163,14 (dato dalla



differenza tra 178.163,14 ed euro 46.000,00 quale penale massima applicabile per il ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto di cui è causa) ovvero per il diverso importo che sarà ritenuto dovuto, oltre IVA ex lege ed interessi di ritardato pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni calcolati a far data dal 30.12.2019 (data di redazione della perizia del CTU) al saldo effettivo.

d) CONDANNARE in ogni caso la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese relativi al procedimento di A.T.P. e del presente procedimento, oltre spese generali, corrispondente al 15% dei compensi liquidati, ed ulteriori accessori di legge.

In via istruttoria:

AMMETTERE il Fallimento attore e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) vero che con riferimento alle opere interne del fabbricato sito in Milano, con accessi in via
e via e via granda oggetto del contratto d'appalto stipulato tra la committente
spa e l'appaltatrice srl, srl, spa aveva appaltato ad
srl le opere
impiantistiche, mentre le (prodromiche) opere edili erano state appaltate dalla
spa ad altra impresa;
b) vero che detta impresa alla quale erano state appaltate le (prodromiche) opere edili aveva
ritardato l'esecuzione dei lavori appaltatele da
c) vero che, pur di procedere all'esecuzione delle opere di impiantistica di propria competenza
appaltatele da spanis s
eseguire le opere impiantistiche di sua competenza;
d) vero che i locali all'interno dei quali srl stava effettuando le opere impiantistiche erano
stati nel contempo occupati dal personale di separati spa;
e) vero che il ritardo nell'esecuzione delle opere edili appaltate da
impresa e l'occupazione dei locali da parte del personale di spa comportarono il ritardo
nel completamento delle opere d'impiantistica appaltate su la serie spa ad serie sri;
f) vero che i pagamenti effettuati da spanis spa di cui documenti attorei da 6 a 12 che le si
rammostrano si riferiscono ai "LAVORI DI RIQUALIFICA UFFICIO
SPA - P.ZZA spa aveva i
propri uffici e spanis spa, come risulta dalla visura camerale che le si rammostra quale doc.15,
aveva la propria sede legale.
Si indicano, anche a prova contraria su eventuali capitoli di prova formulati dalla convenuta, i
seguenti testi:
Quanto ai capitoli a, b, c, d ed e:
- ing. (direttore tecnico), Pozzuoli, NA, via P
- geom. (responsabile cantiere), AL, via
- (ex amministratore), Milano, via
Quanto al capitolo f:
- (impiegata amministrazione), Pavia, via
(ex amministratore), Milano,
RESPINGERE i capitoli di prova per testi dedotti dalla convenuta con, in ipotesi di ammissione
degli stessi, ammissione a prova contraria gli stessi testi di cui sopra.

Per SPA SB

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito in via principale:



rigettare in toto la domanda della ricorrente, quantomeno come così formulata e quantificata, perché infondata in fatto e diritto per i motivi di cui alla parte espositiva;

nonché accertare il grave inadempimento del Fallimento srl in persona del curatore fallimentare in relazione alle proprie obbligazioni contrattuali e

per l'effetto in via riconvenzionale

condannare la ricorrente al pagamento della penale di Euro 513.750,00 o in quella determinata in misura minore di Euro 309.375,00 ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia,

nonché condannare la ricorrente al risarcimento del danno in favore della Spa. per canoni non percepiti per le causali di cui in narrativa, nella misura di Euro 125.000,00 ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.

nonché condannare la ricorrente al risarcimento del danno in favore della SB Spa. per maggiori canoni di locazioni versati dalla stessa per le causali di cui in narrativa, nella misura di Euro 102.000,00 ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria,

nonché condannare la ricorrente al pagamento in favore della SB Spa. per le causali di cui in narrativa, dei costi necessari ad eseguire i ripristini pari ad €.33.844,38 come accertati dal CTU;

condannare la resistente al risarcimento del danno all'immagine della resistente nella misura che verrà ritenuta di giustizia in via equitativa;

nel merito in via subordinata: accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti e per quanto risulterà all'esito dell'istruttoria del giudizio;

in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di ritenuta esistenza anche parziale delle ragioni avversarie disporre la compensazione, anche parziale, delle stesse con le somme che risulteranno dovute dalla ricorrente a SB Spa., a titolo di penale, risarcimento danni e costi per i ripristini, per i motivi sopra esposti, con condanna della prima al pagamento dell'eccedenza in favore della seconda, oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.

In ogni caso con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite.

Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo d'ufficio (rubricato all'R.G.n. 25886/2019 Tribunale di Milano).

Si chiede che la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

888

Concise ragioni della decisione1

Sui fatti di causa.

In data 27 giugno 2018 la

SB ha commissionato ad

srl

l'adeguamento di parte degli impanati tecnologici e l'adeguamento di parte delle opere edili relativi ad un fabbricato sito in Milano con accessi sulla via e via

¹ Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica" (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)



Con ricorso per la committente ha proposto un accertamento in contradditorio con per verificare le opere eseguite, l'eventuale ritardo e la sussistenza di asseriti vizi e difetti, nonché l'ammontare dei lavori di ripristino, oltre all'eventuale disvalore delle opere.

Il CTU ha così quantificato in € 178.163,14 il residuo credito dell'appaltatrice (di cui € 21.601,26 per ritenute a garanzia), dedotta la spesa per l'eliminazione di vizi e difetti pari ad € 33.844,38.

Il CTU ha altresì quantificato la penale dal ritardo, contrattualmente stabilita in € 3.750,00 al giorno, riscontrando un ritardo di 137 giorni nell'esecuzione delle sole opere edilizie esterne.

La penale è stata così quantificata in € 513.750,00.

Parte attrice ha al riguardo eccepito l'iniquità manifesta di una penale siffatta, atteso che il compenso complessivo per tutte le opere -iniziali, interne ed infine esterne di ultimazione lavoriammonta ad € 460.000,00.

Il ritardo oltretutto riguarderebbe le sole opere esterne, ultimate in data 26.04.2019 con 137 giorni di ritardo.

Ebbene, detto ritardo -concernente le sole opere finali esterne- a dire dell'attrice non sarebbe comunque addebitabile all'impresa appaltatrice.

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, la penale non potrebbe superare il 10% dell'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito, a fronte di quanto statuito dall' art.133 bis quarto comma del D.Lgs 50/2016.

L'odierna controversia dunque concerne il rapporto di dare/avere tra le parti ed in particolare tra il credito vantato da parte attrice per le opere svolte ed il credito eccepito da parte convenuta per i vizi e per la penale da ritardo, oltre che per i danni lamentati per € 125.000,00 per canoni non percepiti ed € 102.000,00 per maggiori canoni di locazioni versati dalla stessa convenuta.

Di talché, mutato il rito sommario, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. (memorie depositate dalla sola parte attrice), acquisito il fascicolo per ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2. Sul rapporto contabile tra le parti.

Dalla CTU è emerso che l'appaltatore ha eseguito opere per € 431.425,26, ha ricevuto pagamenti per € 241.019,00 e dunque avrebbe diritto ad un residuo di € 190.406,26, da cui detrarre costi di rispristino per € 33.844,38. Il credito dunque vantato dall'appaltatore sarebbe pari ad € 156.561,88,



oltre € 21.601,26 = € 178.163,14 (pari alla pretesa attorea).

Occorre dunque verificare se sia addebitabile all'appaltatore il ritardo lamentato da : se pertanto possano eccepirsi in compensazione penale e risarcimento del danno come sopra quantificati dalla convenuta.

Ebbene, innanzitutto giova evidenziare che, a fronte di opere realizzate a regola d'arte per la somma poc'anzi indicata, la committente spa si è limitata a versare la minor somma di € 241.019,00, rimanendo dunque inadempiente per un importo pari a circa 1/3 della somma complessivamente dovuta

alla appaltatrice. srl.

Sicché, non può pretendere alcun addebito da ritardo per mancato proseguimento dell'esecuzione delle opere previste in contratto.

Si osserva inoltre che il ritardo concerne solo le opere esterne, mentre le opere interne sono state realizzate entro i termini contrattuali.

Giova invero evidenziare che il CTU ha affermato che: "a) le opere interne propedeutiche all'ingresso di ditte terze <u>sono state completate nel rispetto dei tempi contrattuali in data 01.10.2018</u>; b) le opere interne di completamento sono state effettuate tra il 28.10.2018 ed il 17.05.2019, compatibilmente con la disponibilità del personale insediatosi, senza che il Direttore dei Lavori abbia determinato una nuova scadenza contrattuale, ma intimandone l'ultimazione in data 17.05.2019 senza avere successiva risposta dalla Resistente; c) le opere esterne sono state ultimate in data 26.04.2019 con 137 giorni di ritardo".

Ebbene, lo stesso CTU, sebbene non abbia accertato l'addebitabilità del ritardo, ha comunque evidenziato che srl ha potuto iniziare le opere esterne d'impiantistica di sua competenza soltanto dopo la ritardata ultimazione delle opere edilizie di competenza di altra impresa, tanto da stigmatizzare l'omessa assegnazione da parte del D.L. di un nuovo termine per l'esecuzione delle opere esterne.

Il termine contrattuale per l'esecuzione delle opere esterne è indicato al 30 novembre 2018.

Tuttavia, tale termine non avrebbe potuto essere rispettato, a fronte del ritardato completamento di opere da parte di imprese terze, come confermato dalla stessa convenuta con mail del febbraio 2019 (cfr. doc. n. 6 parte convenuta).

Il termine originariamente pattuito del 30 novembre 2018 deve dunque intendersi superato a seguito della ritardata esecuzione di altre opere estranee ada

Al riguardo la giurisprudenza afferma che "Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto



d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite" (cfr. Cass. Ordinanza n. 8405/2019). Ebbene, nella specie, come rilevato dallo stesso CTU, l'originario piano dei lavori è mutato a

Pertanto, in assenza di una pattuizione di un nuovo termine, la penale originariamente pattuita non può essere riconosciuta a

bensì ad altre imprese.

Alla non addebitabilità del ritardo in capo ad consegue altresì il rigetto delle ulteriori voci di danno pretese da tenuto conto altresì che il mancato deposito delle memorie di ex art. 183, sesto comma, c.p.c. impedisce comunque la dimostrazione degli asseriti pregiudizi patrimoniali.

Da ultimo si rileva che, solo nella comparsa conclusionale, parte attrice deduce che dovrebbero riconoscersi all'appaltatore anche "euro 9.150,00 relativi al mai effettuato pagamento di spa che il c.t.u. ha erroneamente ritenuto di far rientrare nella voce "Opere pagate da parte Ricorrente", assumendo in conclusione che il credito complessivo del Fallimento srl ammonterebbe ad € 189.313,14, oltre IVA.

La domanda non può essere accolta, in quanto tardivamente introdotta nella sola fase conclusiva del giudizio, tanto che le stesse conclusioni formulate dall'attore riportano ancora l'originario importo di 178.163,14.

*

3. Conclusioni.

seguito di ritardi non riconducibili ad

La domanda di parte attrice può trovare accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Parte convenuta va condannata a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 178.163,14, oltre iva ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 a decorrere dalla data di accertamento del credito di (deposito CTU al 30 dicembre 2019) al saldo effettivo.

Le spese processuali (per la fase ante causam e di merito) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia (cfr. valore delle domande riconvenzionali infondate avanzate da parte convenuta: $\[\] 513.750,00+\[\] 125.000,00+\[\] 102.000,00=\[\] 740.750,00).$

La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla



Firmato Da: COLLAZZO MARIA TERESA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6814744715ac1919 - Firmato Da: SALMERI FEDERICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 288116b73e510

sola redazione delle memorie *ex* art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda di parte attrice;
- condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 178.163,14, oltre iva ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 a decorrere dal 30 dicembre 2019 al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano:
 - quanto alla fase ante causam: in € 3.878,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
 - quanto alla fase di merito: in € 786,00 per spese esenti ed € 20.122,00 per compensi
 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto
 dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 30 agosto 2022

Il Giudice

(Federico Salmeri)

